

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI di VENDITA di UNIVAR S.p.A.

Nelle presenti Condizioni, "Venditore" si riferisce a Univar S.p.A. e/o le sue società controllate, affiliate o operative, mentre "Acquirente" si riferisce alla singola azienda o società alla quale viene inviata l'offerta o il cui ordine è accettato dal Venditore.

Le presenti condizioni sono applicabili a tutti i Contratti ("Contratto") stipulati dal Venditore e dall'Acquirente per l'acquisto di merci o servizi dal Venditore. Nessuna diversa condizione o clausola potrà essere invocata in relazione ai Contratti fra l'Acquirente e il Venditore, salvo laddove le medesime siano accettate espressamente e per iscritto dal Venditore.

Tutti i riferimenti ai prezzi, alle merci e ai servizi contenuti nelle presenti condizioni riguardano i prezzi, le merci e i servizi dettagliati nel relativo modulo d'ordine emesso dall'Acquirente ("Ordine d'Acquisto") e successivamente accettati per iscritto dal Venditore.

1. Applicazione delle Condizioni

Tutte le quotazioni e le offerte del Venditore sono soggette ai termini ed alle condizioni di seguito riportate.

Se non diversamente previsto nelle presenti Condizioni ovvero concordato espressamente per iscritto tra il Venditore e l'Acquirente, ulteriori termini, condizioni, dichiarazioni o garanzie sono esclusi dal Contratto fra il Venditore e l'Acquirente.

2. Consegna

- a. Il tempo di consegna delle merci e di completamento dei servizi è indicato con tutta la precisione possibile, fermo restando che il Venditore non rilascia alcuna garanzia al riguardo. Se non diversamente concordato per iscritto, il Venditore effettuerà la consegna delle merci presso lo stabilimento dell'Acquirente indicato nell'ordine. In nessun caso, i termini di consegna previsti per il Contratto potranno essere intesi come essenziali.
- b. Il Venditore si riserva il diritto di consegnare le merci ordinate in quantità inferiore o superiore del 5% e l'Acquirente dovrà pagare la quantità effettivamente consegnata. Anche le misure di volume o peso sono soggette a variazioni, ascrivibili ai normali processi di fabbricazione o imballaggio, che l'Acquirente dovrà accettare in misura non superiore al 5% rispetto alle misure dichiarate.
- c. Per merce in consegna presso un porto di destino scelto dall'Acquirente, il Venditore applicherà un'addizionale (da qualificarsi quale contributo costi di trasporto) con valore minimo forfettario di 10€ e un valore massimo forfettario di 17€. In caso di mancata presa in consegna, da parte dell'Acquirente, di uno o più lotti delle merci consegnate ai sensi del Contratto, il Venditore avrà il diritto di risolvere il Contratto per i lotti non presi in consegna dall'Acquirente.
- d. E' espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità del Venditore per danni alla merce durante il trasporto, a meno che l'Acquirente non predisponga una riserva in bolla di consegna ed informi tempestivamente l'ufficio del Venditore presso il quale le merci sono state ordinate con conferma scritta entro 3 giorni dalla ricezione delle merci.
- e. Qualora l'Acquirente non provveda senza indugio a scaricare le autobotti utilizzate per la consegna delle merci, quest'ultimo dovrà tenere indenne il Venditore da qualsivoglia responsabilità ivi compreso, a titolo esemplificativo e non limitativo, ogni onere di pagamento per i periodi di fermo o altri corrispettivi analoghi dovuti al titolare/gestore dell'autobotte in riferimento al ritardo registrato.
- f. In caso di ritardo nello scarico della merce, il Venditore è autorizzato ad addebitare all'Acquirente un valore pari all'indennità di sosta descritta all'articolo 34 dagli usi negoziali nei trasporti terrestri :
Tempo di scarico > 4h e minore di una giornata = 140€
Tempo di scarico pari ad una giornata lavorativa = 280€
Tempo di scarico > ad una giornata lavorativa = 280€ addizionato del valore pari al mancato guadagno del trasportatore
I valori sono riferiti alla circolare n.208/05 di Federchimica, aggiornati alla data in calce secondo i valori ISTAT.

3. Prezzo e pagamento

- a. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 3(b), il corrispettivo alla merce e/o dei servizi sarà dettagliato nel relativo Ordine d'Acquisto e sarà vincolante se confermato nell'Accettazione dell'Ordine del Venditore ovvero altrimenti determinato dal Venditore ai sensi del punto 3(b) o, in assenza d'indicazione sui prezzi, sarà conforme al listino prezzi del Venditore, di volta in volta in vigore. In caso di contrasto, prevarrà la revisione del prezzo da parte del Venditore effettuata ai sensi del punto 3(b) o, in assenza di revisione, il prezzo dell'Accettazione dell'Ordine.
- b. Il Venditore avrà il diritto di modificare i prezzi dei prodotti in qualsiasi momento e a propria discrezione, e nei casi di un incremento rilevante dei prezzi delle materie prime distribuite dal Venditore o di altre spese generali sostenute da quest'ultimo per la fornitura delle merci, variazioni del tasso di scambio, costo del lavoro, misure governative.
- c. Il Venditore dovrà comunicare gli aumenti di prezzo all'Acquirente in occasione di ogni nuova trattativa commerciale. L'Acquirente avrà la facoltà di accettare o meno la proposta ricevuta.
- d. Tutti i prezzi (che, salvo diversamente specificato, non comprendono l'IVA e le altre imposte, compreso – ove applicabile – il dazio sugli oli idrocarburi, e gli oneri di consegna o imballaggio) sono netti e non soggetti a sconti.
- e. L'Acquirente dovrà effettuare il pagamento in contrassegno per il primo ordine, ed in seguito, nel termine di trenta (30) giorni netti dalla data della fattura. Diversi termini di pagamento differenti devono essere concordati per iscritto tra il Venditore e l'Acquirente.
- f. Eventuali somme dovute e non pagate saranno soggette ad un tasso di interesse per ritardo pagamento che verrà applicato in ottemperanza del D.lgs. n. 231 del 9/10/2002 e cioè applicando il tasso BCE rilevato nel semestre, maggiorato del 7% annuo. L'Acquirente dovrà pagare le spese, i costi e le spese legali incorse per il recupero delle somme dovute.
- g. In caso di mancato, ritardato o inesatto pagamento da parte dell'Acquirente, il Venditore avrà il diritto di sospendere tutte le successive consegne e la prestazione dei servizi previsti nel Contratto o in altri contratti fra l'Acquirente e il Venditore.
- h. Se le merci saranno consegnate a lotti o i servizi resi in più fasi, il Venditore potrà fatturare ogni lotto o fase separatamente e l'Acquirente dovrà saldare la relativa fattura in conformità alle presenti condizioni.
- i. Il Venditore ha il diritto di addebitare all'Acquirente e di emettere una fattura supplementare in riferimento ad aumenti di tasse o dazi fra la data di spedizione e la data di consegna, dei quali il Venditore sia responsabile nei confronti delle autorità competenti.
- j. Per nessuna ragione e nemmeno nel caso di controversie derivanti dal Contratto o da ritardi (che non siano riconosciuti dal Venditore per iscritto) l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento del corrispettivo dovuto al Venditore.

4. Servizi

- a. Per ogni consegna che prevede una specifica richiesta da parte dell'Acquirente di condizionare la merce su Pallet, verrà imputato all'Acquirente un costo di servizio pari a 16€ totali.
- b. Per ogni ordine che risulterà inferiore alla Quantità Ottimale (stabilita dal Venditore e tipica per ogni prodotto) verrà imputato all'Acquirente un costo di servizio pari a 9€ totali.
- c. Per ogni ordine inferiore alla somma di 250€ (iva e tasse escluse) verrà imputato all'Acquirente un costo di servizio pari a 50€ totali.
- d. Ogni richiesta di consegna che preveda un unico numero di lotto sarà imputato all'Acquirente un costo pari a 30€.
- e. Per ogni imballo a rendere e/o a scarico diretto verrà imputato un contributo ripristino imballo. Da 2 € per i fustini/tanichette e da 5€ per le cisternette.

5. Imballaggi a rendere

- a. Se il Venditore specificherà all'Acquirente che l'imballaggio dovrà essergli restituito, l'Acquirente avrà diritto di utilizzare l'imballaggio a titolo gratuito per 90 giorni, dopodiché dovrà renderlo disponibile per il ritiro da parte del Venditore.
- b. Tutti gli imballaggi IBC (Iso Bulk Container) che non verranno restituiti al Venditore in conformità alla presente clausola (ovvero che saranno restituiti oltre il termine indicato, incompleti o in cattive condizioni) verranno addebitati all'Acquirente in base alle seguenti tariffe:
 - i. Mancata restituzione 100€

- ii. Rottura parziale o bonifica 50€
- iii. Rottura completa 100€

6. Credito

Il Venditore si riserva il diritto di revocare, in qualsiasi momento, le linee di credito concesse all'Acquirente, ovvero di ridurre l'ammontare o il periodo.

7. Garanzia

- a. Il Venditore garantisce la rispondenza delle merci vendute alle specifiche contenute nella Conferma d'Ordine. E' escluso qualsiasi onere di collaudo da parte del Venditore. Le merci che presentano vizi palesi non devono essere utilizzati dall'Acquirente; in difetto, l'Acquirente decade da ogni garanzia. E' esclusa qualsivoglia garanzia in merito all'idoneità della merce ad usi specifici da parte dell'Acquirente; in particolare il Venditore non assume alcuna responsabilità circa le applicazioni e comunque operazioni cui verrà sottoposta la merce fornita presso l'Acquirente o chi per esso.. Inoltre, i servizi dovranno essere conformi all'eventuale specifica fornita dal Venditore e saranno resi con la cura e la perizia del caso.
- b. Se la condizione delle merci o dei servizi sarà tale da conferire all'Acquirente (in virtù delle presenti Condizioni) il diritto di chiedere un indennizzo, di risolvere il Contratto o di respingere le merci o i servizi, l'Acquirente dovrà, in primo luogo, chiedere al Venditore di riparare le merci o di fornire merci o servizi sostitutivi di qualità soddisfacente, nel qual caso il Venditore avrà il diritto, a sua scelta, di riparare o di fornire merci o servizi di qualità soddisfacente in sostituzione di quelli difettosi ed entro un lasso di tempo opportuno, ovvero di rimborsare il prezzo delle merci o dei servizi oggetto del reclamo.
- c. Se il Venditore riparerà o fornirà merci o servizi sostitutivi di qualità soddisfacente, o se provvederà al rimborso della merce, l'Acquirente avrà l'obbligo di accettare le merci o i servizi riparati o sostituiti o il rimborso e il Venditore non avrà ulteriori responsabilità in riferimento a perdite o danni di qualsivoglia natura derivanti da tali merci o servizi.
- d. Inoltre, l'Acquirente s'impegna ad adempiere a tutti gli obblighi delle Norme REACH; in particolare – a titolo esemplificativo e non limitativo – l'Acquirente dovrà puntualmente comunicare a Univar tutte le nuove informazioni pertinenti sulle proprietà dei prodotti. L'Acquirente dovrà rispettare tutte le informazioni sulla sicurezza dei prodotti fornitigli e garantire che i suoi clienti ricevano tutte le informazioni necessarie all'uso dei prodotti in sicurezza.

8. Responsabilità

- a. Il Venditore dovrà mettere a disposizione dell'Acquirente la documentazione necessaria per l'uso sicuro delle merci. Il Venditore non si assumerà responsabilità alcuna laddove l'Acquirente utilizzi container propri, ovvero non faccia uso dei container o di altri imballaggi del Venditore.
- b. Ogni qualvolta il Venditore consegnerà merci e container/imballaggi all'Acquirente, il punto di consegna sarà presso il veicolo utilizzato e il Venditore non sarà responsabile di perdite, costi o altri reclami relativi al passaggio delle merci e dei container dal veicolo al luogo di deposito dell'Acquirente.
- c. Consegnando le merci all'Acquirente, il Venditore dovrà garantire che tutti gli imballaggi sotto forma di cubi, fusti, scatole, container per liquidi corrosivi ecc. siano in grado di proteggere le merci da eventuali danni durante la consegna. Il Venditore non si assumerà responsabilità di perdite o danni nel caso in cui gli imballaggi vengano usati per un ulteriore trasporto delle merci o di altri prodotti estranei e l'Acquirente dovrà verificare che le merci siano imballate in sicurezza per il trasporto.
- d. Se l'Acquirente ritirerà le merci dal Venditore, quest'ultimo potrà ispezionare i veicoli utilizzati dall'Acquirente ma non sarà responsabile delle perdite arrecate a quest'ultimo o delle richieste d'indennizzo derivanti dall'inadeguatezza dei veicoli.
- e. Se il Venditore non avrà specificatamente confermato all'Acquirente che le merci possono essere mescolate con altre, il Venditore non sarà responsabile della mescolanza delle merci con altre merci e l'Acquirente avrà la responsabilità di garantire che i prodotti interessati e i container utilizzati siano assolutamente idonei ad essere mischiati e/o trasferiti.
- f. La responsabilità massima complessiva del Venditore, contrattuale o extracontrattuale (anche in caso di negligenza), non sarà mai superiore al prezzo delle merci o dei servizi pattuito nel Contratto.

- g. Il Venditore non avrà responsabilità alcuna, contrattuale o extracontrattuale (anche in caso di negligenza o violazione di obblighi contemplati dalla legge), in caso di perdita (diretta o indiretta) di profitti, avviamento od opportunità commerciali o per perdite indirette, speciali o conseguenti (ragionevolmente prevedibili o meno e anche laddove il Venditore fosse stato informato della possibilità che l'Acquirente potesse subirle) derivanti dal Contratto o relative ad esso.

9. Marchi commerciali ecc.

Tutti i marchi, i diritti di progettazione registrati o meno, i copyright, le informazioni riservate - schemi cromatici, know-how e altri diritti di qualsiasi natura (Proprietà Intellettuale) – su merci e servizi forniti dal Venditore sono di proprietà di quest'ultimo e/o dei suoi fornitori. Il Venditore si riserva il diritto di chiedere all'Acquirente, in qualunque momento, di cessare l'uso dei marchi commerciali o di altri diritti di Proprietà Intellettuale.

10. Rischio

Il rischio proprio delle merci sarà a carico del Venditore fino alla consegna a sua cura o al prelievo o al saldo delle merci da parte dell'Acquirente, qualunque di tali eventi si verifichi per primo, dopodiché il rischio verrà trasferito all'Acquirente.

11. Riserve di proprietà

- a. Il titolo relativo alle merci verrà trasferito all'Acquirente non appena quest'ultimo avrà pagato al Venditore tutte le somme (eventuali interessi di mora compresi) dovute in virtù del presente Contratto e di tutti gli altri contratti stipulati dal Venditore e dall'Acquirente (compresi gli importi dovuti ai sensi di contratti siglati dopo il presente Contratto), indipendentemente dal fatto che siano esigibili.
- b. Il Venditore potrà recuperare in qualunque momento le merci il cui titolo non sia stato trasferito all'Acquirente e l'Acquirente autorizza irrevocabilmente il Venditore, i suoi funzionari, dipendenti ed agenti ad entrare presso i propri stabilimenti, con o senza veicoli, al fine di verificare il rispetto, da parte dell'Acquirente, della Condizione 11 (c) o di recuperare le merci il cui titolo non sia stato trasferito all'Acquirente.
- c. In virtù delle presenti condizioni, finché il titolo non verrà trasferito all'Acquirente, quest'ultimo potrà detenere le merci come fiduciario a garanzia del Venditore. L'Acquirente dovrà stoccare le merci separatamente dalle altre e dovrà altresì garantire che siano chiaramente identificabili come appartenenti al Venditore. Durante questo periodo, mentre l'Acquirente deterrà le merci con il consenso del Venditore, l'Acquirente potrà vendere o locare le merci, durante il normale svolgimento dei propri affari, in qualità di mandante, ma senza che il Venditore abbia responsabilità alcuna nei confronti della persona che tratta con l'Acquirente.

12. Norma Europea (EC) 1907/2006 riguardante la Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione di prodotti chimici

Il nuovo regolamento europeo REACH* aumenta il numero di informazioni che devono essere comunicati ai clienti affinché questi ultimi possano usare i prodotti chimici in modo sicuro. Il REACH inoltre richiede ai clienti di comunicare al loro fornitore qualsiasi nuove informazioni sui pericoli e possibili inadeguatezze delle misure di risk management raccomandate relative alle sostanze e/o preparati che usano.

REACH impone ai fornitori un processo e una tempistica per il processo di pre-registrazione e registrazione di sostanze chimiche e preparati. Se il fornitore non soddisfa tali requisiti, ciò potrebbe influire sulla fornitura, da parte di Univar, di sostanze o preparati richiesti dai clienti. Inoltre la fornitura potrebbe essere interrotta se le sostanze e/o i preparati richiedono ulteriori controlli scientifici e di conseguenza la fornitura potrebbe subire ritardi. UNIVAR informerà i suoi clienti di eventuali ritardi tempestivamente. Univar non sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi e conseguenze.

Per tutte le sostanze e preparati coperti dal Reach, i clienti riceveranno schede di sicurezza che potranno avere allegati uno o più scenari di esposizione alla sostanza. La scheda di sicurezza e gli scenari di esposizione permetteranno al cliente di controllare se il loro attuale uso della sostanza e/o preparato è coperto da tale scheda e se il cliente è in conformità con le condizioni descritte sulla scheda di sicurezza e gli scenari d'esposizione.

Se un cliente intende usare una sostanza e/o preparato in un modo differente rispetto gli scenari presentati, il cliente deve comunicare a Univar le modalità o le condizioni d'uso il più presto possibile. In seguito Univar contatterà il fornitore di tale sostanza e/o preparato per ottenere gli scenari di esposizione che coprano le modalità d'uso particolari del cliente. Fino a quando questi particolari scenari di esposizione non verranno ottenuti ed inviati al cliente, quest'ultimo non dovrà utilizzare la sostanza/i preparati in modo diverso da quanto descritto nella scheda di sicurezza e nello scenario di esposizione. Univar non sarà responsabile della Vostra mancata conformità agli obblighi richiesti dal Reach.

13. Paragrafi

Ciascun paragrafo o sotto-paragrafo della presente Condizione è separato, divisibile e distinto dagli altri.

14. Modifiche

Le modifiche contrattuali saranno valide ed efficaci nei confronti del Venditore a condizione che siano in forma scritta e che vengano firmate da un funzionario del Venditore, per conto di quest'ultimo.

15. Cessione

Il Contratto viene stipulato fra il Venditore e l'Acquirente e non potrà essere ceduto senza il consenso del Venditore.

16. Clausola risolutiva espressa

Il Venditore avrà il diritto di risolvere ogni Contratto stipulato con l'Acquirente con effetto immediato, a mezzo di notifica scritta all'Acquirente, nel caso di ritardato, mancato o inesatto pagamento da parte dell'Acquirente di quanto dovuto al Venditore in conformità alle presenti condizioni; in caso di cambiamenti nel controllo dell'Acquirente durante il periodo di validità del Contratto o qualora l'Acquirente si renda colpevole di una violazione grave o continuativa delle presenti Condizioni di vendita o raggiunga un concordato con i creditori o se i suoi beni fossero sottoposti a sequestro o in caso di procedimenti di messa in liquidazione, volontaria o giudiziale, ovvero in caso di nomina di un curatore fallimentare o se decidesse o minacciasse di cessare l'attività.

17. Forza Maggiore

Il Venditore avrà il diritto di cancellare o ritardare l'esecuzione dei servizi o le consegne delle merci qualora sia impossibilitato a farlo ovvero vada incontro a ritardi causati da eventi che sfuggono al suo ragionevole controllo, compresi, a titolo non limitativo, eventi quali guerre, sommosse, provvedimenti governativi, blocchi di mezzi di trasporto, scioperi, serrate, vertenze sindacali, incendi, esplosioni, inondazioni, incidenti, mancato rifornimento da parte di terzi, guasti di macchinari o altre circostanze che interferiscano, direttamente o indirettamente, con l'approvvigionamento di materie prime (compresi, a titolo non limitativo, il loro prezzo o la loro fornitura) o con la fabbricazione, la fornitura, la spedizione, l'arrivo o la consegna delle merci. Durante il periodo di cancellazione, l'Acquirente avrà il diritto di acquistare altrove, a suo rischio e spesa, le quantità di merci o servizi necessarie.

18. Legge applicabile e Foro competente

Il Contratto sarà disciplinato e dovrà essere interpretato secondo le leggi Italiane e sarà soggetto alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

19. Diritti di Terzi

Coloro che non sono parti contraenti non avranno il diritto di far valere le clausole del Contratto.